

Prescrizioni ex artt.7,8,9 del Regolamento per la concessione temporanea in uso di beni immobili dell'Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, adottato con decreto del Direttore Generale nr.1260 dd 22/09/2021, approvato dalla delibera della Giunta Regionale n.1503 dd. 30.09.2021.

1. La concessione consente di svolgere solo le attività espresse nella richiesta e comporta l'obbligo per il concessionario al corretto uso dei locali, degli arredi e delle attrezzature in dotazione secondo la diligenza prevista dalla legge.
2. Il concessionario deve:
 - rispettare le condizioni imposte dalla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza degli ambienti e dei lavoratori tra cui la capienza dei singoli ambienti, le specifiche licenze, il non ostruire le uscite e le vie di fuga e qualunque altra particolare prescrizione in relazione alla tipologia di attività;
 - custodire gli spazi e la strumentazione tecnica/informatica, se presente, utilizzabile solo con il personale a ciò autorizzato dell'ERPAC;
 - rispettare le condizioni e le spese comunicate dall'ERPAC relativamente all'apertura, la chiusura e la pulizia;
 - rispettare la specifica normativa antincendio anche mediante la presenza di persone formate in materia di primo intervento in caso di incendio, evacuazione, primo soccorso, gestione delle emergenze nonché, in caso di presenza oltre le 99 persone, sorveglianza qualificata con patentino obbligatorio;
 - adottare, durante il periodo di concessione, tutte le forme di sorveglianza e corretta gestione dello spazio conformemente alle normative vigenti, comprese quelle relative alle emergenze sanitarie;
 - rifondere eventuali danni, esonerando altresì l'ERPAC da responsabilità civile per fatti ad esso non direttamente imputabili, derivante dall'utilizzo delle sale e strutture concesse in uso temporaneo, da responsabilità per la custodia dei beni personali introdotti;
3. Il concessionario deve vigilare affinché:
 - non vengano modificate e manomesse le parti fisse degli immobili;
 - non vengano affissi alle porte o pareti locandine, manifesti o altro né tanto meno praticati fori nei pannelli, nei pavimenti e nelle strutture in genere;
 - non vengano danneggiati o trafugati arredi, attrezzature, suppellettili e ogni altro bene messo a disposizione;
 - siano lasciate libere e ben visibili le uscite di sicurezza, come pure gli estintori, gli idranti e i cartelli segnaletici.
 - sia rispettato il divieto di fumo, di introdurre animali, sostanze infiammabili o pericolose all'interno delle sale e locali annessi.
4. Eventuali allestimenti che comportino la modifica temporanea dell'assetto dei locali devono essere previamente autorizzati ed eseguiti a cura e spese del concessionario che si occuperà anche, a sue spese, del ripristino.
5. L'ERPAC può richiedere la sottoscrizione di un verbale di rilascio di locali ed eventuali attrezzature.
6. L'eventuale svolgimento di servizi di catering all'interno dei locali va espressamente previsto nella domanda di concessione e specificatamente autorizzato dall'ERPAC.
7. Sono a carico del concessionario gli adempimenti in materia di obbligo di comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza o di diritto d'autore o di altri obblighi previsti dalla normativa in vigore in relazione al tipo di manifestazione, sollevando l'Ente da ogni responsabilità per eventuali inadempimenti.
8. In caso di esposizione di beni soggetti a specifiche leggi di tutela, che quindi necessitino di particolare vigilanza, la stessa sarà a cura e spese del concessionario, sollevando l'ERPAC da ogni responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti dei suddetti beni.
9. Rimane a carico del concessionario l'eventuale attivazione e disattivazione di utenze temporanee che si rendessero necessarie.

10. L'ERPAC ha la facoltà di disporre in ogni momento appositi sopralluoghi al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni e, in caso di accertata inosservanza, di adottare gli opportuni provvedimenti.
11. Il concessionario è responsabile verso l'ERPAC e verso i terzi delle conseguenze per inosservanza di norme di legge e di regolamento e per ogni danno che deriva a persone o cose, anche proprie, sia per fatto proprio che per fatto di terzi connesso allo svolgimento dell'evento o iniziativa e in generale all'utilizzo del bene.
12. L'ERPAC, effettuate le opportune valutazioni, si riserva di richiedere l'accensione di apposita polizza assicurativa o il versamento di idonea cauzione, svincolabili al termine della concessione previo accertamento dell'avvenuto pagamento del corrispettivo, dell'inesistenza di danni o anomalie e della corretta effettuazione degli obblighi posti a carico del concessionario. In caso di uso improprio o non conforme, di recesso ingiustificato o tardivo, o di spese accessorie non preventivate, la cauzione è incamerata, o l'assicurazione riscossa, con provvedimento motivato.
13. Il concessionario segnala immediatamente all'ERPAC ogni danno o malfunzionamento rilevato nei locali, impianti, attrezzature, strumentazione.
14. Gli spazi e relative pertinenze dopo l'utilizzo devono essere lasciati nello stato in cui l'hanno ricevuto.
15. Gli allestimenti e i disallestimenti devono essere effettuati nel tempo in cui gli spazi sono dati in concessione.
16. L'ERPAC è esonerato da qualsiasi responsabilità se, per cause di forza maggiore o dallo stesso non dipendenti, guasti tecnici o eventi straordinari, venga reso impossibile lo svolgimento dell'iniziativa per cui si era ottenuta la concessione.
17. Salvi i casi di forza maggiore o di oggettivo impedimento, l'eventuale rinuncia va comunicata per iscritto con un preavviso di almeno 5 giorni. L'inosservanza di tale termine comporta comunque l'addebito dell'intero costo.
18. È facoltà dell'ERPAC revocare o sospendere la concessione anche se già autorizzata, senza diritto ad alcun rimborso per il concessionario, nel caso in cui:
 - il beneficiario non rispetti le prescrizioni, i locali stessi vengano usati per scopi diversi da quelli dichiarati;
 - il beneficiario non provveda al pagamento della tariffa, o comunque per morosità;
 - particolari ragioni di pubblico interesse lo richiedano, secondo valutazioni dell'ERPAC;
 - nel caso di abusi o cattivo uso dei locali.